

STATALI / scuola; le trattenute pensionistiche & la "storia del 18%"

(trattamento pensionistico Inpdap - Cassa statali: ritenute previdenziali e assistenziali)

L'articolo 2 della **Legge 8 agosto 1995, n. 335** recante ' *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*' ha istituito presso l'Inpdap, con effetto dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

Nel Service Personale Tesoro (SPT), tale trattamento pensionistico viene identificato con il codice "1".

Con la **circolare n. 3 del Ministero del Tesoro - IGF e IGOP - diramata in data 15 gennaio 1996** -, sono stati stabiliti i criteri per la determinazione della base imponibile e sono state individuate le aliquote da applicare, nonché sono state definite le modalità di versamento dei contributi all'Inpdap.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali applicate già alla data del 1° gennaio 1998 sono le seguenti:

1		2		3		5	
FONDO PENSIONE INPDAP		OPERA DI PREVIDENZA/TFR		FONDO CREDITO		I.R.A.P.	
% dipendente	% datore di lavoro	% dipendente	% datore di lavoro	% dipendente	% datore di lavoro	% dipendente	% datore di lavoro
8,750	24,200	2,000	5,680	0,350	0,000	0,000	8,500

E' dovuta, inoltre, una aliquota aggiuntiva identificata sui cedolini di stipendio con il codice 389 e con la descrizione "Addiz. L. 438/92 Art. '3TER' " nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto") che viene determinato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per il personale con contratto a tempo determinato (personale supplente della scuola ecc.) è dovuto inoltre il versamento all'INPS della ritenuta per la DISOCCUPAZIONE, a carico del datore di lavoro.

I versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali gestite dal **Service Personale Tesoro (SPT)** vengono effettuati con due diverse procedure:

1. *procedura telematica* di cui al decreto del Ministero dell'Economia 31 ottobre 2002, per le Amministrazioni periferiche e per le Amministrazioni Centrali entrate nella sperimentazione dei pagamenti telematici dal 1° gennaio 2004 (Ministero Affari Esteri, Ministero Economia e Finanze compreso il

dipartimento delle Politiche Fiscali, Registro Italiano Dighe, Agenzia delle Entrate).

2. *procedura mandato informatico* per tutte le Amministrazioni Centrali che effettuano direttamente i pagamenti. In tal caso il Centro di Latina provvede ad allestire appositi tabulati che le varie Amministrazioni utilizzano come intercalari dei mandati informatici da loro emessi.

In ambedue le procedure, il Centro di Latina predispone il modello P1 da trasmettere all'INPDAP per la comunicazione dei versamenti effettuati.

Le informazioni di dettaglio da fornire all'INPDAP relative alle retribuzioni imponibili, alle ritenute previdenziali operate ed agli altri dati previsti nel modello CUD sono presenti nel modello 770 che viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre di ogni anno.

Dal 1.1.2003 **SPT**, inoltre, provvede a trasmettere direttamente all'INPDAP un flusso mensile contenente il dettaglio delle informazioni relative alla rata emessa.

Si rammenta, infine, che le Amministrazioni per le quali è previsto il pagamento telematico hanno a disposizione nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dettaglio dei pagamenti effettuati dal **SPT** per ciascuna tipologia di spesa.

Versamenti previdenziali

I versamenti effettuati direttamente dal **SPT** sono effettuati direttamente dal Centro di Latina, entro l'ultimo giorno del mese di pagamento delle retribuzioni, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio e vengono accreditati su specifici conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria Centrale.

Legge n.438/1992 – Art. 3-ter

La **Legge n. 438 del 14/11/1992**, pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n. 272 del 18/11/1992, ha apportato modifiche in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

La Legge citata ha disposto, fra l'altro, variazioni delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti sia per quanto riguarda i regimi pensionistici, sia per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, l'**art. 3-ter** prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, è dovuta una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto") che viene rivalutata annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati (FOI).

Per il 2004 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in 37.885,00 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.158,00 euro.

Tale prelievo aggiuntivo viene versato, per ogni singolo lavoratore, al Fondo Pensionistico al quale il dipendente è obbligatoriamente iscritto.

Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio contributivo, a credito o a debito, che vengono effettuate in concomitanza al conguaglio fiscale.

Sia la quota che viene trattenuta mensilmente, sia la quota trattenuta a conguaglio, sono versate dal Centro di Latina con le stesse modalità previste per il versamento della ritenuta operata per il fondo pensioni.

DISOCCUPAZIONE (codice ritenuta previdenziale = 'Z')

Grava sulle partite di stipendio relative al personale a tempo determinato (supplenti annuali, supplenti fino al termine delle attività didattiche, ecc).

E' fissata nella misura dell'1,61% ed è a carico del datore di lavoro. Il versamento telematico viene effettuato, entro l'ultimo giorno di ogni mese, dal Centro di Latina con ordinativi di pagamento tratti sui capitoli di bilancio degli oneri sociali di ciascuna Amministrazione, a favore della sede INPS di Roma da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata della contabilità speciale c/c 1248.

Il C.E.S.S.I.I. di Latina provvede ad inoltrare mensilmente all'INPS il DM10 telematico.

I dati relativi ai contributi versati per disoccupazione vengono pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze; è possibile consultare i dati relativi alla disoccupazione accedendo al sito ed inserendo il codice fiscale dell'amministrato per il quale è stato versato il contributo per disoccupazione all'INPS.

Inpdap - Cassa statali (codice ritenuta previdenziale = 1)

Dal 1° gennaio 1996 si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 335/1995, si osserva che l'art. 15, comma 1, della legge 724/1994, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'assoggettamento a contribuzione della quota di maggiorazione della base pensionabile indicata negli art. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177¹.

L'assoggettamento a contribuzione degli emolumenti che dal 1° gennaio 1996 fanno parte della base imponibile va, pertanto, limitato alla quota eccedente la predetta maggiorazione.

¹ Ved., successiva, "storia del 18%"

La citata circolare n. 3 del 15 gennaio 1996² ha inoltre stabilito che, al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi, sono da assoggettare a contribuzione tutte le competenze accessorie percepite in corso d'anno.

Il S.P.T. (*Service Personale Tesoro*) applica la ritenuta per il Fondo pensioni Cassa Statali INPDAP solo per le voci che compongono la retribuzione fissa e continuativa.

Per le ritenute operate sul trattamento accessorio che viene liquidato dai singoli uffici di servizio, il versamento all'INPDAP viene effettuato dalle competenti Amministrazioni centrali sulla base dei criteri stabiliti con la circolare n. 3 del Ministero del Tesoro (IGF-IGOP), diramata il 15 gennaio 1996.

Il **SPT** provvede entro il 12 gennaio di ciascun anno ad acquisire le somme accessorie liquidate dagli uffici di servizio per l'elaborazione del conguaglio fiscale e per il rilascio del modello CUD.

In tale sede, si verifica se la retribuzione accessoria sia inferiore alla maggiorazione del 18% prevista dall'art. 2 comma 10 della legge 335/1995 e, in tal caso, il **SPT** provvede ad operare il conguaglio contributivo, applicando l'aliquota del fondo pensioni sulla differenza calcolata tra la maggiorazione del 18% e la retribuzione accessoria.

Il debito contributivo così calcolato, viene rateizzato in 4 rate dalla mensilità di febbraio alla mensilità di maggio compresa e viene versato all'INPDAP con le stesse modalità prevista per il contributo ordinario, compresa la quota a carico dell'Amministrazione per la parte relativa al debito contributivo calcolato.

Il debito rateizzato è identificato sul cedolino dello stipendio con il codice 390 e la descrizione "applicazione L. 335/95".

Da tener presente che a seguito di una interpretazione dell'INPDAP, ai soli fini del calcolo del conguaglio contributivo, è applicato il criterio di cassa per la retribuzione accessoria liquidata dagli uffici di servizio, riferita ad anni di competenza precedenti a quello in lavorazione.

Tale scelta è stata effettuata per evitare di danneggiare il personale amministrato e per non rielaborare i conguagli per periodi già "chiusi" in caso di pagamento di somme arretrati per la retribuzione accessoria.

Opera Previdenza (codice ritenuta previdenziale = 2)

Con le stesse modalità previste per il versamento del contributo del fondo pensioni all'Inpdap, la circolare n. 22 dell'8 marzo 1996³ diramata dal Ministero del Tesoro ha previsto che il versamento del contributo opera di previdenza, tenendo conto della differente base imponibile, come disciplinato dal DPR 29/12/1973, n. 1032 e successive modifiche ed integrazioni, debba essere effettuato su specifico conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale (numero **20005** - Inpdap gestione autonoma A - opera di previdenza).

² allegata ...

³ allegata ...

Il versamento telematico viene effettuato, entro il mese di corresponsione degli stipendi.

Il contributo grava sulle partite relative al personale iscritto alla cassa statali, ex Unep, Ferrovie dello Stato, ex Agensud, L. 460/92 Cig e proveniente dagli enti locali per mobilità.

Il contributo non grava sugli assegni alimentari, sulle partite relative al personale iscritto all'INPS, al Fondo dazieri, ex imposte di consumo di nomina comunale, ex INGIC, supplenti temporanei e supplenti annuali.

Si precisa che l'aliquota dell'OPERA DI PREVIDENZA/TFR è stabilita nel **2,50% sull'80%** della retribuzione (pari al 2% sul 100%), per la parte a carico del dipendente e nel **7,10% sull'80%** della retribuzione (pari al 5,68% sul 100%) per la quota a carico del datore di lavoro.

Trattamento di Fine Rapporto = TFR

A decorrere dalla rata di settembre 2002 si è provveduto a dare esecuzione nella banca dati del Sistema SPT a quanto disposto in merito al trattamento di fine rapporto (Tfr) dalla legge 335/95 e successivi (legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e DPCM 2/3/2001) e quindi a registrare sulle partite di spesa fissa il tipo trattamento di indennità di fine rapporto spettante al personale amministrato.

Come noto, con le citate disposizioni e con successive circolari dell'Inpdap, che ne hanno chiarito gli aspetti applicativi, è stato stabilito che il Tfr è immediatamente applicabile:

- ✓ ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001,
- ✓ ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000.

I lavoratori che non rientrano nelle succitate situazioni potranno optare per il passaggio al Tfr con l'adesione ad un fondo pensionistico complementare (quando attivati).

Inoltre è importante precisare che nell'ambito del Sistema **SPT** esistono partite stipendiali non soggette per vari motivi ad un regime contributivo che comprenda le ritenute opera previdenza o Inadel al versamento delle quali è subordinato il diritto alla buonuscita (es. regime contributivo '3' *esente previdenziali* o regime contributivo 'J' *Inps*).

Pertanto, dal mese di settembre 2002, i dati di tutte le partite stipendiali sono stati incrementati con una nuova voce ' *tipo liquidazione*':

- ✓ *TFS* (per tutti i dipendenti che non rientrano nelle categorie di cui ai precedenti punti 1 e 2)
- ✓ *TFR per nuova assunzione* (per i dipendenti neo assunti)
- ✓ *TFR per effetto DPCM 20.12.1999* (tale descrizione viene utilizzata da questo Servizio per la lavorazione automatizzata di inquadramento in tfr del personale interessato con partita di spesa fissa attiva sulla rata di settembre 2002)
- ✓ *No Tfr/Tfs* (per le partite non soggette a ritenuta opera previdenza).

Anche il cedolino degli emolumenti mensili da settembre 2002 visualizza questa nuova informazione e inoltre, da settembre a dicembre 2002, sul cedolino del personale inquadrato in Tfr è stato riportato un esplicito messaggio di avviso:

"In attuazione del D.L.vo 335/95 e successive disposizioni e del DPCM 20-12-1999 e successive modificazioni dalla rata di settembre 2002 alla S.V. è stato applicato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Qualora la S.V. ritenga di non far parte del personale interessato a detto trattamento può rivolgersi al proprio ufficio di servizio al fine di attivare le procedure per la rettifica."

La base di calcolo del Tfr comprende gli emolumenti già valutati ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

Anche la percentuale complessiva per la determinazione del contributo è uguale a quella per l'indennità di buonuscita e cioè:

- ✓ 9,60% dell'attuale base contributiva (80% della retribuzione imponibile) per il personale dello Stato.
- ✓ 6,10% dell'attuale base contributiva per il personale degli enti locali.

La differenza nel calcolo contributivo consiste nel fatto che per il personale in Tfr il contributo del 2,5% a carico del lavoratore viene soppresso e il versamento del 9,60% è a totale carico del datore di lavoro.

L'effetto dell'abolizione del contributo a carico del lavoratore che avrebbe creato un incremento della retribuzione dei dipendenti soggetti a Tfr, è stato di fatto vanificato da una disposizione del DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione del personale in Tfr sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera previdenza.

Pertanto nella revisione del sistema contributivo interessato al trattamento in questione si è operato modificando la ritenuta per opera previdenza nella ritenuta **'op.prev./ tfr'** che:

- ✓ per le partite in *tipo liquidazione*: 'Tfs' consisterà nella ritenuta e nel versamento del 2,50% a carico del lavoratore e del 7,10% a carico del datore di lavoro;
- ✓ per le partite in *tipo liquidazione*: 'Tfr' consisterà nell'abbattimento del 2,50% della base imponibile dello stipendio e nel versamento del 9,60% a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di versamento l'informativa INPDAP n. 1 dell'11 gennaio 2001 ha stabilito che il versamento del contributo per Tfr debba essere effettuato con le stesse modalità dell'opera previdenza, sul c.c. di contabilità speciale n. 20005 intestato alla gestione ex ENPAS presso la tesoreria centrale, ma con causali distinte:

- ✓ *personale della scuola;*
- ✓ *insegnanti di religione.*

Gli insegnanti di religione, benché titolari di contratto soggetto a conferma annuale, sentito il parere dell'Inpdap e del Ministero dell'Istruzione, nell'inquadramento d'ufficio in Tfr sono stati equiparati al personale a tempo indeterminato e pertanto, se assunti prima del 1 gennaio 2001 mantengono il diritto al tfs.

Personale a tempo determinato

Anche al personale supplente della scuola si applica il disposto dell'art.2 della L.335/95 e pertanto al personale in servizio dal 30/5/2002 deve essere liquidato dall'Inpdap, all'atto della cessazione del contratto, il trattamento di fine rapporto.

La regolarizzazione della situazione previdenziale relativa al personale in questione comporta la trattazione di diversi aspetti in quanto sulle partite di spesa fissa di tale personale non veniva applicata la ritenuta per opera previdenza e invece in base alla normativa sul Tfr si deve comunque procedere all'abbattimento di una quota pari a tale ritenuta.

Per garantire la regolarità dei versamenti dal nuovo anno scolastico 2002/2003, a decorrere dalla rata di settembre 2002, anche al personale supplente è stata applicata la ritenuta *op.prev./ tfr* nonché la ritenuta per *fondo credito* in base alla circolare prot. N.415 del 2 luglio 2002 dell'Inpdap.

In base a ciò tutte le partite di spesa fissa attivate o riattivate con procedura automatizzata per l'anno scolastico 2001/2002 sono state inquadrate nel Tfr e sono state assoggettate al regime contributivo 'S'.

Lo stesso tipo di trattamento dovrà essere applicato per le attivazioni o riattivazioni del personale supplente effettuate a cura delle Dpsv utilizzando le funzioni della procedura on line.

Per quanto riguarda il periodo pregresso questo Sistema Informativo dovrà procedere all'accertamento e al versamento del contributo a carico del datore di lavoro per tutti i periodi lavorativi per i quali spetta il trattamento di fine servizio a decorrere dal 30 maggio 2000 e del credito erariale a carico del dipendente per la quota del 2,5% mai versata.

Fondo Credito (codice ritenuta previdenziale = 3)

Con le stesse modalità previste per il versamento del contributo del fondo pensioni all'Inpdap, la circolare n. 22 dell'8 marzo 1996 diramata dal Ministero del Tesoro ha previsto che il versamento del contributo per il fondo credito debba essere effettuato su specifico conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale (numero **21039/1120** - Inpdap gestione autonoma A - Fondo credito).

Il versamento telematico viene effettuato, entro il mese di corresponsione degli stipendi.

Si rammenta che l'art. 1, comma 242, della legge 662/1996 ha stabilito che, a decorrere dal 1° dicembre 1996, il contributo per il fondo credito è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2 commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Inoltre, il successivo comma 243 ha previsto dalla stessa data del 1° dicembre 1996 l'iscrizione dei dipendenti iscritti alle casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, al Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 del T.U. approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1032.

Anche per il Fondo credito è prevista la stessa lavorazione di fine anno per l'accertamento del debito contributivo nei casi in cui la retribuzione accessoria sia inferiore alla maggiorazione del 18% prevista dall'art.2, commi 9 e 10, della Legge 335/1995.

Il debito viene evidenziato sul cedolino dello stipendio con la ritenuta codice 394 e descrizione "Conguaglio Fondo credito".

La ritenuta viene applicata in unica soluzione considerato l'esiguo importo del debito.

Il contributo non grava sugli assegni alimentari, sulle partite relative al personale delle ex imposte di consumo di nomina privata ed ex INGIC, al personale supplente temporaneo e supplente annuale assunto in servizio dopo il 1° settembre.

Irap (codice ritenuta previdenziale = 5)

L'imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita dal 1.1.1998 con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per le amministrazioni statali la base imponibile è costituita dalla retribuzione corrisposta al personale dipendente. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato o il servizio viene offerto.

L'imposta è solo a carico del datore di lavoro nella misura dell'8,5%.

Il versamento viene effettuato da parte del Centro di Latina con emissione di ordini collettivi di pagamento, tratti sui pertinenti capitoli di bilancio riservati all'IRAP, estinguibili mediante accreditamento negli appositi conti correnti postali aperti ai sensi del decreto interministeriale di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 446/1997 (decreto del Ministro delle Finanze 24 marzo 1998, pubblicato sulla g.u. n. 71 del 26 marzo 1998).

Per le Amministrazioni gestite con pagamenti telematici la dichiarazione IRAP viene predisposta annualmente, entro il 30 giugno, direttamente dal C.E.S.S.I.I. di Latina per la sola parte di retribuzione principale mentre per la retribuzione accessoria, devono provvedere direttamente i singoli Uffici che hanno effettuato il pagamento.

Per le altre Amministrazioni Centrali, i cui pagamenti sono effettuati con mandato Informatico, la dichiarazione viene prodotta dalle singole Amministrazioni sulla base dei dati trasmessi dal C.E.S.S.I.I. di Latina.

.....PER APPROFONDIRE.....

LA STORIA DEL 18%

Vai a.....:

- 1. Ministero del Tesoro, Circolare 15.01.1996, n. 3*
- 2. Ministero del Tesoro, Circolare 8.03.1996, n. 22*